

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ITACA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA GENOVA
11

Numero REA: PA - 326325

Codice fiscale: 06512790822

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2016 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO A AL N. 453 DI RACCOLTA

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) È costituita una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c., e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 lettera b l. 381/91, con adozione delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, c.c. denominata:

"Cooperativa Sociale a r.l. ITACA"

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c. l'assemblea dei soci dovrà essere, senza indugio, convocata per adeguare il presente atto costitutivo alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2) La società ha durata fino 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 3) La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

ART. 4) La società ha sede in Termini Imerese all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere, a norma del successivo art. 34, il trasferimento della sede in Comune diverso da quello attuale.

ART. 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ART. 6) La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire tale scopo mediante lo svolgimento delle attività di cui infra. La cooperativa cura l'iscrizione nella Sezione Cooperazione Sociale di cui all'articolo 13 D.L. C.P.S. n. 1577/1947 così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 7) La Cooperativa nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, senza finalità speculative, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende svolgere le attività previste dall'art. 1 lett. a) e b) della legge 381/91.

La società Cooperativa si propone l'erogazione di servizi socio-assistenziali quali:

- la gestione di strutture sociali, sanitarie, scolastiche e parascolastiche;
- gestione rete viaria pubblica e privata e relativi servizi connessi (pulizia, manutenzione), e gestione di aree di sosta a pagamento e parcheggi privati e pubblici;
- attività di accompagnamento, assistenza e trasporto soggetti portatori di handicap casa/scuola, casa/centri riabilitativi;
- disponibilità a gestire fondi e strutture di ogni genere confiscati alla mafia;
- l'assistenza abitativa e/o domiciliare agli anziani, minori, soggetti portatori di handicap, disabili gravi, disabili psichici e sensoriali, ammalati terminali, malati di aids, affetti da morbo di Alzheimer;
- realizzazione e gestione di palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, campeggi, ostelli per minori, adolescenti, giovani, disabili e anziani;
- servizi socio-educativi in favore di minori;
- servizio di trasporto di persone in genere, ed in particolare di bambini, anziani e handicappati, sia per conto proprio, sia per conto di enti pubblici statali, regionali e comunali, che per conto di enti

Captano Celozzo
Corrado Valentini

Indicette

Di TO
Giovanni Manfrin

Faro Antonino
Faro Antonino
Sualberto Corrado

F. Belli

- realizzare, organizzare e/o gestire scuole di ogni ordine e grado, attività di orientamento scolastico professionale, corsi di formazione e addestramento, qualificazione ed aggiornamento professionale;
- gestione di lidi e attività di salvataggio;
- promuovere, in collaborazione con gli enti preposti, studi e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria per il conseguimento degli scopi sociali;
- provvedere all'acquisto e al noleggio di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo per l'organizzazione dei servizi;
- realizzazione, gestione e manutenzione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, di proprietà di enti pubblici e privati finalizzati all'armonico sviluppo psico-fisico degli utenti;
- assumere iniziative per l'attuazione, gestione e realizzazione di servizi inerenti alla cura, salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio, per la difesa del suolo (parchi naturali, riserve faunistiche, boschi, zone e località d'interesse turistico e paesaggistico), al fine di garantirne il rispetto e la valorizzazione;
- svolgere servizi di trasporto e di recapito delle corrispondenze, stampe, manoscritti, espressi, raccomandate a mano, pacchi, sia per enti pubblici che privati;
- assumere la gestione di mense aziendali, scolastiche, ospedaliere e similari tavole calde, e comunque qualsiasi attività direttamente e indirettamente connessa alla ristorazione;
- realizzazione e/o gestione di centri per la preparazione, distribuzione e il trasporto di pasti anche confezionati;
- realizzazione di un sistema integrato di monitoraggio del traffico a mezzo di sistemi di riprese e sistema di gestione e controllo della centrale operativa con telecamera a circuito chiuso e software di gestione cartografica;
- realizzazione e gestione di aree per parcheggi attendamenti, roulotte e container, ed attività di portierato e di vigilanza non armata per enti pubblici e privati.

La Cooperativa potrà svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché tutti gli atti e tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge, nonché tra l'altro e solo a titolo esemplificativo:

- a) concorrere ad aste in genere, licitazioni, trattative private, affidamento diretto, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici che privati;
- b) assumere interesse o partecipazioni, sotto qualunque forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- c) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consorzi e fidejussioni, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- d) partecipare, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, a istituti, enti, associazioni ed organismi a carattere provinciale, regionale, nazionale in qualsiasi forma costituiti, purché senza finalità di lucro e i cui scopi sociali possano concorrere con quelli della finalità, anche attraverso la promozione, costituzione e partecipazione con le amministrazioni pubbliche e gli enti locali interessati a finalità miste di gestione dei servizi pubblici territoriali, che possono garantire l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi stessi; e) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento

Fazio Antonino

Fazio Antonino

Stalitto Corrado

Cittaro Calogero
Prolo delitto
Indirizzo V. TO
Giuseppe Martin



cittadinanza;

b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro in relazione ai requisiti previsti dall'articolo precedente;

c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto, la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione verrà comunicata all'interessato entro e non oltre trenta giorni mediante raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Essa diventerà operativa, e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti previsti dal presente statuto da parte del nuovo ammesso. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata solo se accompagnata, però, dai versamenti. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla data di annotazione nel libro soci. A norma dell'art. 2528 comma 3 c.c., l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, con la maggioranza di cui al successivo art. 34, sulle domande non accolte.

ART. 13) I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione il cui ammontare verrà determinato di anno in anno, dall'Organo di Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

a) al versamento immediato della tassa di ammissione;

b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;

c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta degli amministratori;

d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e delle proprie attitudini lavorative.

ART. 14) Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 15) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 16) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non voglia o non possa più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale.

ART. 17) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti del socio:

a) in tutti i casi previsti dall'art. 2533 c.c.;

Fazio Antonino

Fazio Antonino

Scallato Corrado

Capitano Calogero
Boruto Salento
Inchiostro Veto Giovanni Mayoni



ART. 22) Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Nessun socio potrà possedere una quota tale il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci.

ART. 23) Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e precisamente:

a) almeno il venticinque per cento (25%) all'atto della sottoscrizione;

b) la somma residua nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo. Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le cui modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 24) Le quote non possono essere sottoposte a pegno, e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

ART. 25) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali, nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci, per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale, vigente per i lavoratori similari, nel rispetto dei limiti di legge.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura perdite.

ART. 26) I residui attivi annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) in misura non inferiore al trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; b) nella misura del tre per cento (3%) alla costituzione e/o all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e con le modalità previste dalle leggi in materia; c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il

Antonio

Faro

Antonia

Corrado

Stallato

Cipriano Calabro
Piero Valentini
Indirizzo Vito Giovanni Marino

[Handwritten signature]

convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 31) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la totalità dei soci e l'amministratore ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se l'amministratore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 32) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, se non precedentemente nominato, e occorrendo uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

ART. 33) A ciascun socio spetta un voto.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio;

la delega dovrà essere conservata dalla società. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.

ART. 34) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci, se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 35) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta.

ART. 36) L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

ART. 37) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o ricevuto da Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 38) Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le

Faro Antonino

Luca Antonio

Stalio Corrado

Capitano Calogero
Roberto Valentini *Indirizzo Veto Giovanni Morfisi*



dell'Assemblea.

ART. 42) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e, comunque almeno una volta al semestre; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

ART. 43) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Società.

Al Presidente, in particolare, competono:

= la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;

= l'incasso delle somme dovute alla Società, a qualunque titolo, dai soci e da soggetti pubblici e privati, con il rilascio delle relative quietanze liberatorie;

= la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle lite attive e passive riguardanti la Società presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;

= l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;

= il rilascio, ai fini della certificazione del possesso dei requisiti mutualistici, della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

= la tenuta del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

= gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 44) Quale organo di controllo i soci possono nominare il collegio sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo articolo.

ART. 45) La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 cc.

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL COLLEGIO SINDACALE

ART. 46) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, con la

*Capo elenco Giuseppe SeTO Giovanni Morfini
Corso Volentieri*

Faro Antonino

Antonino

SeTO

SeTO

applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

ART. 56) La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod.civ.

ART. 57) Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e sul collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 58) In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

NORME FINALI

ART. 59) Per quanto non previsto si applicano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ove compatibili le norme codice civile, come disposto dall'art. 2520 c.c.



Paolo Antonino

Giulio Corrado

Fazio Antonino

Luigi Maria
Piero Valentini
Giacopo Vi TO
Cristina Calogero

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 2 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo esente.

ADEMPIMENTI ESEGUITI

- **Modello Unico Informatico - Registrazione telematica** TERMINI IMERESE il 13 maggio 2016 al n. 1856 serie 1T, con Euro 200,00